

Lombardia

Delib.G.R. 20 gennaio 2010, n. 8/11048 (1).

Limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti – Determinazioni relative ai veicoli storici (Delib.G.R. n. 8/7635 del 2008).

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 gennaio 2010, n. 4.

La Giunta regionale

Vista la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e, in particolare, gli artt. 13 e 22 ai sensi dei quali sono state disposte le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti;

Richiamato, in particolare, del citato art. 13, il comma 4, lettera d), che esclude dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli quelli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;

Richiamata la propria Delib.G.R. 11 luglio 2008, n. 8/7635, integrata e modificata dalla Delib.G.R. n. 8/9958 del 2009, dalla Delib.G.R. n. 8/10293 del 2009 e dalla Delib.G.R. n. 8/10322 del 2009, che al punto C), quarto capoverso, dell'Allegato 1, dispone «l'esclusione dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/92»;

Dato atto che l'art. 60 del Codice della Strada:

- al comma 4 identifica come veicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli che risultino iscritti in specifici registri;
- al comma 5 demanda ad apposito Regolamento la definizione dei requisiti che un veicolo deve possedere per essere considerato storico;

Considerato che alla Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente» è pervenuta, da parte delle Associazioni interessate, la segnalazione dell'esistenza di registri ulteriori rispetto a quelli specificati all'art. 60, comma 4, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.), con la richiesta di riconoscere anche per i veicoli storici iscritti in tali registri l'esclusione dall'applicazione delle citate disposizioni regionali per la limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti;

Ritenuto opportuno considerare uniformemente la categoria dei veicoli che, dotati dei medesimi requisiti di storicità previsti dalla normativa vigente, sono da ritenere esclusi dalle limitazioni

alla circolazione dei veicoli inquinanti, ai sensi della citata Delib.G.R. n. 8/7635 del 2008 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, che l'esclusione dei veicoli storici dalle limitazioni regionali alla circolazione dei veicoli inquinanti possa essere estesa anche ai veicoli in possesso dei medesimi requisiti definiti dal Regolamento attuativo del Codice della Strada (art. 215 del D.P.R. 495/92), iscritti in registri ulteriori rispetto a quelli specificati all'art. 60, comma 4, C.d.S., espressamente identificati da Regione Lombardia, in conformità alle norme vigenti;

Ritenuto, quindi, di procedere alla modifica del quarto capoverso del punto C) dell'Allegato 1 alla Delib.G.R. 11 luglio 2008, n. 8/7635, come successivamente integrata e modificata;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di riformulare come segue il quarto capoverso del punto C) dell'Allegato 1 alla Delib.G.R. 11 luglio 2008, n. 8/7635, come successivamente integrata e modificata:

- «veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione nei registri storici di cui all'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/92, ovvero, ai soli fini dell'esclusione dalle limitazioni alla circolazione di cui al presente punto C), veicoli dotati dei requisiti tecnici previsti dal Regolamento attuativo del Codice della Strada (art. 215 del D.P.R. 495/92), in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione rilasciato dalle Associazioni identificate da Regione Lombardia sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con specifico provvedimento regionale, in conformità alle norme vigenti»;

2. di demandare alla competente Direzione Generale Qualità dell'Ambiente l'identificazione delle Associazioni e dei rispettivi registri, ulteriori rispetto a quelli specificati all'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, ai soli fini dell'esclusione dei veicoli iscritti in detti registri dal rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione dei veicoli inquinanti;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).